



**COMUNE DI MARANO SUL PANARO**  
Provincia di Modena

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 58 del 28/12/2021**

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - MODIFICHE..**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 54 del **28/12/2021** ).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti gli Assessori:

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

GALLI GIOVANNI	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	Presente
ADANI ANDREA	Presente
TONDI CHRISTIAN	Presente
TRENTI ADRIANO	Presente
ANCORA MARTINA	Assente
DI PALMA LUCA	Presente
CORSINI FAUSTO	Presente
RINALDINI ARIANNA	Presente
GIANAROLI GIAN LUCA	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Presente
BALDACCINI STEFANO	Presente
PIGNATTI ALESSANDRO	Presente

**PRESENTI N. 12**

**ASSENTI N. 1**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - MODIFICHE**

*La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art 73 del D.L. 18/2020 e dal provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto "MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19"*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

***RICHIAMATO*** l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilì che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni avrebbero dovuto istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

***RICHIAMATO ALTRESI'*** l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilì che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni avrebbero dovuto istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

***TENUTO CONTO CHE*** l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale ha stabilito che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

***RICHIAMATO*** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

***RICHIAMATA*** la propria precedente deliberazione n. 14 del 31/03/2021 con la quale venne istituito e regolamentato il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (CUP);

***RITENUTO OPPORTUNO*** apportare al regolamento sopra citato alcune modifiche frutto dell'esperienza maturata in questo anno di prima applicazione ed in particolare:

- **Articolo 5 - Funzionario Responsabile:** al termine del secondo comma sono aggiunte le parole “*per la parte ad esso affidata*”.
- **Articolo 6 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico:** al comma 9 si aggiungono le parole “*compreso un numero di telefono e/o l’indirizzo e mail o pec*” al comma 14 la locuzione “*–anche tramite l’eventuale competente-Concessionario*” è sostituita da “*tramite l’eventuale Concessionario*”, al comma 15 si sostituiscono la parola “*occupazione*” con la locuzione “*il canone unico patrimoniale ed i prelievi Tosap e ICP*”.
- **Articolo 35 - Istruttoria amministrativa:** al comma 13 si sostituiscono la parola “*esposizione pubblicitaria*” con la locuzione “*il canone unico patrimoniale ed i prelievi Tosap e ICP*”.
- **Articolo 8 - Occupazioni occasionali:** Il termine di “*4 ore*” delle lettere a, c, d, e, è sostituito con il termine “*3 ore*”. Si aggiunge inoltre il comma 3 che recita. “*Se l’occupazione si protrae oltre il tempo indicato alle lettere a, c, d, e del comma 1, il canone patrimoniale unico deve essere versato per la durata dell’intera occupazione*”.
- **Articolo 14 - Occupazioni con griglie intercapedini:** è così riformulato: “*1. Per Le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini sono esenti purché le stesse siano a raso e a filo del piano ed il proprietario ne curi la manutenzione, la sicurezza e la pulizia.*
- **2.** L’occupazione di suolo pubblico con cappotti termici costituisce occupazione permanente. Per questa fattispecie di occupazione, la cui concessione è subordinata al rispetto delle norme statali regionali e comunali afferenti i diversi ambiti coinvolti (edilizia, tutela dei beni e del paesaggio, circolazione stradale, ecc) il canone è determinato moltiplicando il valore annuale dello stesso per 50. La concessione ha durata di anni 60”.
- **Art. 23 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere:** al secondo comma è aggiunta la frase: “*La semplice proiezione verticale (ombra) è esente dal canone unico patrimoniale se il suolo pubblico non è altrimenti occupato*”.
- **Articolo 28 - Rinnovo, proroga e rinuncia:** all’art. 28 è aggiunto il comma 10 “*Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rinnovo della autorizzazione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti il canone unico patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate*”.
- **Articolo 32 - Canone mercatale.** All’articolo è aggiunto il comma 6: “*Con la determinazione delle aliquote la Giunta Comunale può stabilire criteri di moltiplicazione specifici per alcune tipologie di espositori*”
- **Articolo 44 – Locandine.** L’articolo è così riformulato: “*In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie di dimensioni inferiori a 1350 cmq (30 x 45) e afferenti esclusivamente l’attività dell’esercizio commerciale sono escluse dal prelievo se collocate all’interno dei negozi e dei pubblici esercizi o all’esterno degli stessi purché affisse o appoggiate al muro perimetrale esterno ancorché visibili dall’esterno*”.
- **Articolo 46 - Dichiarazioni per particolari fattispecie**  

Il comma tre è sostituito dalla seguente formulazione: “*Per l’esposizione di locandine all’interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall’esterno, ad esclusione di quelle di cui all’art 44, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione e la timbratura delle singole locandine.*”

- **Articolo 48 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.** Al comma 1 è aggiunta la seguente locuzione: “... servizio, cui spetta l'esclusiva competenza, in appositi ...”
- **Articolo 49 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**  
Al comma 8 la somma di euro 25,82 è sostituita da euro 28,00
- **Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone di occupazione.** Al comma 1 le parole “all'unità” sono sostituite dalle parole “al mezzo metro”
- **Articolo 54 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**  
E' eliminato il comma 2 e conseguentemente viene rideterminata la numerazione dei commi successivi
- **Articolo 57 - Versamento del canone.** Al comma 2 la parola “contestualmente” è sostituita dalle parole “prima del”. Al comma 3 è aggiunta la locuzione “ed è commisurato alla frazione di anno effettivamente interessata dalla occupazione”. Al comma 5 la somma di Euro 1.500,00 è sostituita dalla somma 350,00.

**TENUTO CONTO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

**VISTO** il d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile dell'Ufficio Tributi Unico, Drusiani Damiano, quale responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile del Settore Economico Finanziario Zanni Patrizia, in ordine alla regolarità contabile;

**DATO ATTO** che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art 97. del T.U. Enti Locali;

**Con voti**, favorevoli n. 8, contrari n. zero ed astenuti n.4 (cons. Gianaroli, Leonelli, Baldaccini e Pignatti) espressi per appello nominale,

### **DELIBERA**

1 Di apportare al regolamento relativo al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con propria precedente deliberazione n. 14 del 31/03/2021, le modifiche succintamente evidenziate in premessa e meglio riportate nel testo allegato: in carattere barrato e grigio scuro le parti espunte ed evidenziato in grigio chiaro le parti introdotte.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARTINI MARGHERITA